

RGL 3/2024

PARTE II

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE

NEWSLETTER N. 8-9/2024

APPROFONDIMENTI

TRIBUNALE MILANO, 3.4.2024, S. autonoma Misure di prevenzione.

Interposizione di manodopera – Sfruttamento dei lavoratori – Art. 603-bis c.p. – Amministrazione giudiziaria – Agevolazione colposa.

L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34, c. 1, d.lgs. n. 159/2011, ha come presupposto specifico la ricorrenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario e agevolatorio rispetto all'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero sottoposte a procedimento penale, tra l'altro, per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. Una società che non abbia mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale dei soggetti con cui stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione adottate, e che sia rimasta inerte, anche quando a conoscenza dell'esternalizzazione delle produzioni, pone in essere una condotta colpevole che integra appieno il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria: quella condotta, infatti, agevola un sistema che, perpetrato nel tempo, ha l'obiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche. (1)

(1) ANCORA UNA MANCATA CONTESTAZIONE DEL REATO DI «CAPORALATO»
NELLE ESTERNAZIONALIZZAZIONI DELL'ALTA MODA

1. — L'alta moda italiana si è resa protagonista negli ultimi tempi di diversi, e odiosi, fenomeni di sfruttamento lavorativo che hanno portato alla comminazione, da parte della Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, di provvedimenti di amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 (Cfr. T. Milano 15.1.2024, 16.1.2024 e 6.6.2024, in <https://www.giurisprudenzapenale.it/>).

Nel caso qui in commento era emerso che G.A. affidava a M.L. Srl e M. Srl la realizzazione della campionatura e la successiva produzione in serie di prodotti in pelle e

cuoio. Le appaltatrici, tuttavia, erano dotate solo nominalmente della capacità produttiva: non disponevano, infatti, di reparti di produzione, macchinari e operai specializzati. Tali ditte, dunque, subappaltavano la produzione a quattro opifici cinesi, imponendo loro «condizioni economiche capestro», sostenute contraendo i costi del lavoro, avvalendosi di manodopera irregolare e clandestina, approfittando chiaramente dello stato di vulnerabilità e bisogno in cui questi lavoratori versavano.

Nei controlli ispettivi, realizzati dal Nil a partire dal 2015, si accertavano la sussistenza di pervicaci violazioni delle norme poste a presidio della sicurezza, della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti, l'imposizione di orari di lavoro significativamente difforni da quelli contrattualmente pattuiti e una retribuzione oraria marcatamente inferiore a quella prevista dai Ccnl artigiano-tessili.

Più precisamente, non risultavano consegnati i Dpi, non era stato nominato il medico competente e nessun lavoratore era stato sottoposto alla visita medica di idoneità alla mansione. Nessuna formazione o informazione sui rischi lavorativi era stata, inoltre, impartita, atteso che il Dvr non risultava redatto.

Particolarmente sconcertante era, poi, lo stato dei macchinari usati: «è stata riscontrata la rimozione dei dispositivi di sicurezza che hanno lo scopo di impedire che il lavoratore durante l'utilizzo delle stesse possa rimanere impigliato o subire schiacciamento degli arti superiori. [...] La rimozione di suddetti dispositivi permette un aumento della capacità produttiva dell'operatore a discapito della propria incolumità venendo esposto ad un elevato rischio di infortunio».

Era, poi, stato accertato anche il grave rischio di intossicazione, incendio e scoppio derivante dalla non corretta conservazione di sostanze chimiche altamente infiammabili.

Rispetto ai lavoratori, inoltre, era emerso – oltre allo stato di clandestinità e di irregolarità di alcuni di loro (che in alcuni opifici raggiungeva circa il 37%) – che la maggior parte risultava assunta in *part-time* (quattro ore al giorno) ma veniva impiegata per almeno dieci, come confermato dalle testimonianze di alcuni lavoratori, dal «registro del nero» ritrovato negli opifici, nonché dai consumi energetici dei laboratori. Questi ultimi erano anche destinati ad abitazione, di modo da assicurare la massima disponibilità a lavorare, sebbene si trattasse di luoghi insalubri, non aerati e costruiti nel più alto spregio delle norme urbanistiche.

Infine, il costo della manodopera risultava essere di circa 3-4 euro all'ora, integrando quello che la procura di Milano definisce come un trattamento retributivo «non etico» (p. 9).

Quanto appena ricostruito lascia pochi dubbi rispetto all'integrazione delle «spie di caporalato» (Giuliani 2015, 148 ss.), imputato ai quattro opifici cinesi. Molto rimane, invece, da dire sulla mancata contestazione del reato *ex art. 603-bis c.p.* alla G.A. e, nello specifico, sulla sua condotta, reputata meramente agevolatoria dell'attività di sfruttamento dei lavoratori, integrando così il presupposto necessario per l'applicazione della misura giudiziaria *ex art. 34, d.lgs. n. 159/2011* (cd. Codice antimafia, di seguito, per brevità, Cam).

2. — Prima di addentrarci nell'analisi della condotta della G.A. è necessario fornire un sintetico inquadramento della misura comminata al noto *brand* di moda. Si tratta di uno strumento che rientra nella cd. «giustizia preventiva», volta ad affermare strategie di contrasto al contagio criminale mediante «bonifiche giudiziarie» per le imprese infiltrate (Visconti 2012) in luogo di mezzi ablatori, come la confisca. Alla base di queste diverse misure – amministrazione giudiziaria e controllo (artt. 34 e 34-*bis* Cam) – vi è l'intento di superare la logica dell'*actio in rem* in favore dello spossessamento gestorio, assicurando così la continuità aziendale, mediante l'attivazione di forme di vigilanza innanzi a situazioni criminogene embrionali e di agevolazione occasionale, isolata e discontinua.

Rispetto ai requisiti della misura, il profilo soggettivo del terzo «infiltrato» deve concretarsi nella rimproverabilità colposa, ossia nella negligenza, imperizia o imprudenza «senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione» (C. cost. 29.11.1995, n. 487, in <https://onelegale.wolterskluwer.com>). Tale misura di prevenzione ha, dunque, di mira la «tutela di terzi incolpevolmente inconsapevoli» (*Ivi*).

Siffatto strumento, pertanto, mostra grande efficacia solo quando l'attività criminogena rischia di contaminare una realtà economica «sana»: si parla, in proposito, di finalità meramente terapeutica di un provvedimento solo *lato sensu* sanzionatorio (Vulcano 2021, 22).

Per la riuscita del risanamento è, quindi, cruciale la volontà dell'azienda infiltrata di attivare strumenti che consentano il ripristino della legalità (Russo 2012, 861 ss.), come quelli della *compliance*, nonché di *self cleaning*, in grado di impedire successivi contagi criminosi, operando proprio come una «moderna messa alla prova aziendale» (Cass. 28.1.2021, n. 9122, in <https://sistemapenale.it/>).

Nel dettaglio, l'amministrazione giudiziaria richiede un presupposto positivo, ossia devono sussistere sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* c.p., o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 Cam, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*, *b* e *i-bis*, dello stesso decreto, ovvero per i delitti di cui agli artt. 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. Congiuntamente, quale presupposto negativo, non devono anche ricorrere gli estremi per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, Titolo II, Cam.

Con siffatto provvedimento, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita – congiuntamente o disgiuntamente – tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura (art. 37 Cam). Il pregio della misura consiste proprio nella modulazione del grado di intensità della vigilanza sull'impresa, atteso che, nel caso di contaminazioni lievi, si può semplicemente disporre l'affiancamento agli organi gestori in carica, senza necessariamente prevedere la loro sostituzione (Cass. 19.11.2019, n. 46898, S.U., in <https://www.giurisprudenzapenale.it/>).

L'amministratore giudiziario deve adempiere agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2, Cam (Vd. Menditto 2019, 920 ss.), in cui rendiconterà gli sforzi profusi dall'azienda per la bonifica delle proprie attività economiche.

Infine, sulla scorta anche di tale relazione, il tribunale potrà ritenere di prorogare la misura (che complessivamente non può avere durata maggiore di due anni), di modo da completare il programma di sostegno all'impresa amministrata ovvero deliberare, in camera di consiglio, la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis* Cam, ovvero ancora la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. — Tracciate, seppur a grandi linee, le caratteristiche dell'amministrazione giudiziaria, occorre verificarne la ricorrenza nel caso che qui ci occupa. I dubbi concernono principalmente l'elemento soggettivo e l'integrazione di quella «incolpevole inconsapevolezza», nonché lo stato di tendenziale salute che dovrebbe connotare l'impresa infiltrata, giustificando l'applicazione di una misura mite (Vulcano 2022, 20 ss.).

Sull'elemento soggettivo, depone in senso contrario, prima di tutto, la modalità di realizzazione del controllo qualità: quest'ultimo era eseguito non dalle società appaltatrici M.L. Srl e M. Srl, ma direttamente da un dipendente della G.A. In particolare, il *controller* ha dichiarato «di recarsi tutti i mesi presso l'opificio», realizzando un controllo qualità molto capillare, giustificato dall'elevato standard che è necessario assicurare quando ci si afferma come *brand* del lusso.

Le visite del *controller* avvenivano, quindi, nei locali degli opifici, consentendo la maturazione nella G.A. vuoi della certezza dell'ulteriore esternalizzazione, in spregio al formale divieto di subappalto contenuto nei contratti di fornitura, vuoi della consapevolezza dello stato di sfruttamento dei lavoratori. Al punto tale che, nel provvedimento milanese, si commenta con «sconcerto» il fatto che, a tali visite, non siano seguite ulteriori verifiche da parte del committente (p. 27), sebbene si affermi che in «G.A. vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all'interno della struttura della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti» (p. 28), non mancando di evidenziare anche l'«endemicità» della condotta della committente, «funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti anche a costo di scegliere partner commerciali soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori» (*Ivi*).

Questi frammenti del provvedimento, citati volontariamente per esteso, cozzano inevitabilmente con la qualificazione dell'elemento soggettivo nei termini di mera inerzia colposa della committente. Nel caso di specie, infatti, G.A. disponeva di tutti gli strumenti per comprendere che quei prezzi di produzione si potessero sostenere soltanto comprimendo illegittimamente i costi della manodopera. E ciò diventa difficilmente collocabile nell'area della mera negligenza, specie quando l'agente modello è un colosso dell'alta moda, dovendosi parlare, invece, di dolo, quantomeno nella sua forma eventuale, ossia accettazione del rischio che quei profitti fossero realizzati con lo sfruttamento dei lavoratori.

Non solo, l'accertata «endemicità» della condotta esclude, altresì, la ricorrenza di un altro presupposto della misura dell'amministrazione giudiziaria: la società dovrebbe essere «sana», ossia la contaminazione criminogena dovrebbe arrestarsi a livello occasionale ed embrionale, consentendo così allo strumento di controllo di poter fungere efficacemente da terapia per prevenire ricadute nell'illecito.

Nel caso di specie, peraltro, la condotta non consisteva affatto nell'omissione del controllo lungo la catena produttiva e nella mancata verifica della reale capacità imprenditoriale dei partner commerciali, come sostenuto, invece, dal Tribunale meneghino. Il controllo veniva eseguito e vi era piena consapevolezza delle modalità di produzione degli opifici, che venivano accettate nell'ottica della massimizzazione dei profitti. Di conseguenza, l'effetto terapeutico dell'amministrazione di sostegno diventa, in tale contesto, al più omeopatico, visto che non si è neppure in presenza della «violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale» (T. Milano 24.6.2016, in <https://www.giurisprudenzapenale.it/>), quanto, invece, della piena integrazione di un reato, atteso che la fattispecie di caporalato punisce, al comma 2 dell'art. 603-*bis* c.p., l'utilizzazione o l'impiego, a qualsiasi titolo, di manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento (Cfr. Merlo 2020, 54 ss.).

La misura comminata, dunque, difetta, in sintesi, di diversi presupposti, tra cui anche quello negativo di cui all'art. 34, comma 1, Cam, come poc'anzi descritto.

4. — In conclusione, occorre ricordare che sono ormai diversi i provvedimenti del Tribunale di Milano che si connotano per una sorta di *interpretatio abrogans* dell'art. 603-*bis* c.p., nella parte in cui punisce l'utilizzatore della manodopera (*Ex multis*, T. Milano 28.5.2020, n. 9, in <https://www.giurisprudenzapenale.it/>), e ciò impone riflessioni ulteriori da svolgere anche sul piano dell'opportunità.

In tal senso, l'indagine può assumere, come punto di partenza, le conclusioni del P.M., riportate nel provvedimento, in cui si riferisce nella vicenda di *decoupling* organizzativo della G.A., per cui vi sarebbe una società sana e ossequiosa delle regole e, in parallelo, una struttura informale dedita alla «costante e sistematica violazione delle regole [...] in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse». Con queste parole si lascia intendere la necessità di salvaguardare la parte sana dell'azienda e, dunque, la relativa «buona» occupazione.

Siffatta qualificazione della G.A. in una sorta di versione aziendale di Dottor Jekyll e Mr. Hyde non convince per un duplice ordine di ragioni: prima di tutto, non si può sostenere che G.A. abbia una politica d'impresa diretta all'aumento del *business* che giustifica la devianza derivante dallo sfruttamento dei lavoratori (p. 5) e negare, al contempo, che questa si faccia anche in quell'area dell'azienda in cui si localizza la «buona» occupazione. Inoltre, questa scissione immaginaria è, invero, proprio la dimostrazione che il Mog, come il codice etico per i fornitori, siano stati trattati, dalla parte «buona e dedita alle regole», come «meri adempimenti formali», senza che quelle previsioni siano state realmente in grado di innervare di legalità la *governance* dell'azienda.

Ciò lascia intendere che le attività di *self cleaning*, richieste normalmente per la revoca dell'amministrazione giudiziaria (Vd. T. Milano 3.3.2021, in www.giurisprudenzapenale.it), sa-

rebbero l'ennesima misura che solo nominalmente accerta l'esistenza di un'azienda improntata alla legalità.

Stanti così le cose, si fatica a sostenere che il provvedimento *de quo* sia efficace anche in ottica special-preventiva, specie se si commina a un colosso dell'alta moda, il quale non dovrebbe faticare molto a costruire una *compliance* credibile.

Tra gli effetti indiretti, però, della semplice amministrazione giudiziaria ve ne sono due che potrebbero essere più «spiacevoli»: il recupero dell'Iva evasa e il danno reputazionale per il «coinvolgimento» nel caporalato, però contestato ai soli titolari degli opifici cinesi. Queste sono probabilmente le misure che sono state reputate come adeguate a punire le condotte venute in rilievo.

Anche su ciò devono, tuttavia, svolgersi brevi considerazioni ulteriori. In particolare, quando a essere colpiti sono soggetti così affermati, la sanzione deve muoversi in prima battuta sulla *brand equity*, il cui deprezzamento non si realizza di certo contestando la mera agevolazione colposa in luogo del caporalato.

Inoltre, anche rispetto alla funzione di prevenzione generale del diritto penale appare doveroso chiedersi se, a fronte di tanti provvedimenti di tal fatta, anche nell'ambito dello stesso settore moda, la linea milanese sia idonea a prevenire lo sfruttamento. Probabilmente sapere di rischiare al più l'amministrazione giudiziaria, il pagamento del recupero d'Iva (che era stata omessa ed è minore certamente di quella che andava versata) e un danno reputazionale tutto sommato contenuto significa pagare un «prezzo» che può agevolmente sostenersi, visto che il profitto ricavato lo copre abbondantemente. Diventa un «costo» che può mettersi a bilancio, impattando negativamente sull'effettività e sull'efficacia della sanzione.

Non devono, poi, dimenticarsi i significativi riflessi in termini di concorrenza all'interno del mercato del lavoro: le aziende virtuose, infatti, sostengono costi del lavoro del tutto sbilanciati rispetto a chi li riduce in modo significativo o li omette del tutto, creando una concorrenza altamente sleale nei confronti delle prime.

I motivi di insoddisfazione verso questa misura sono, dunque, tanti, ma ruotano tutti intorno allo svilimento che sembra realizzarsi dell'importanza del bene protetto dalla fattispecie *ex art. 603-bis c.p.*, che è composito: il caporalato rappresenta un'offesa alla dignità umana e una forma di negazione dell'individuo in spregio a quelle prerogative di tutela, di sicurezza e uguaglianza cristallizzate negli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost.; costituisce una violazione dell'art. 4 Cost., atteso che i lavoratori finiscono per alimentare il sodalizio criminoso, che non concorre certo al progresso materiale e spirituale della società, e dell'art. 10 Cost., pregiudicando i diritti degli stranieri e la protezione che dovrebbe essere loro garantita.

Infine, riproduce una lesione alla libera iniziativa economica e alla concorrenza delle imprese, violando l'art. 41 Cost., alimentando un circuito non virtuoso di promozione del lavoro dignitoso, determinato da una *governance* che non si ispira a scelte aziendali veramente consapevoli.

Riferimenti bibliografici

Giuliani A. (2015), *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, Padova.

Menditto F. (2019), *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, vol. I, Giuffrè, Milano.

Merlo A. (2020), *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al «caporalato». Dai braccianti ai riders*, Giappichelli, Torino.

Russo R. (2012), *Le misure patrimoniali applicabili agli enti*, in *Archivio penale*, n. 3, 861 ss.

Visconti C. (2012), *Contro le mafie non solo confisca ma anche «bonifiche» giudiziarie per le imprese infiltrate: l'esempio milanese*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 gennaio.

Vulcano M. (2021), *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis del Codice antimafia*, in *Rivista studi e ricerche sulla criminalità organizzata*, n. 3, 20 ss.

Maria Barberio

Ricercatrice di Diritto del lavoro

presso l'Università di Modena e Reggio Emilia